



DELIBERA N. 6 del 30 Ottobre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di ██████████ per mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione dello stesso CpI per la stipula del Patto di Servizio. Provvedimento che ha comportato, a seguito di comunicazione all’INPS da parte dello stesso CpI, il rigetto della domanda di indennità di disoccupazione NASpI presentata dal Sig. ██████████ ricorso pervenuto all’ANPAL in data ██████████ (prot. ANPAL n. ██████████);

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2018, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [REDACTED] in data [REDACTED] presentava domanda all'INPS per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI. Tale domanda, a norma del comma 1, art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità DID ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. L'INPS in data [REDACTED] comunicava al Sig. [REDACTED] la richiesta di ulteriore documentazione ai fini della definizione della pratica. Tale documentazione veniva inviata a mezzo PEC dal ricorrente in data [REDACTED]. In data [REDACTED] tramite PEC, il ricorrente sollecitava l'INPS in merito alla definizione della pratica. In data [REDACTED] il Sig. [REDACTED] tramite il proprio patronato, riceveva comunicazione del provvedimento irrogato dal Centro per l'Impiego di [REDACTED]. Il ricorrente in data [REDACTED] si recava presso il suddetto CpI, per ricevere informazioni in merito, nella stessa giornata gli veniva fatto stipulare il Patto di Servizio. Contestualmente alla stipula del Patto di Servizio veniva fissato il primo appuntamento per il giorno [REDACTED].

L'INPS con nota del [REDACTED] comunicava al ricorrente che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI era stata respinta a seguito di segnalazione del CpI di [REDACTED].

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio affermando di non aver mai ricevuto formale comunicazione di convocazione da parte del CpI di [REDACTED] per la sottoscrizione del Patto di Servizio. Convocazione che, a norma del comma 2, art. 4 del D.M. n. 4/2018, deve essere effettuata dal CpI entro il novantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda NASpI (ovvero dalla data della DID). Nel caso di specie il termine era il [REDACTED]. Il Sig. [REDACTED] afferma, inoltre, di aver comunque firmato il Patto di servizio, tale circostanza, quindi, farebbe venir meno l'applicazione della sanzione irrogata o, quantomeno, dovrebbe comportare l'irrogazione di una sanzione più lieve quale la decurtazione di un quarto della prestazione, in quanto la mancata presenza all'appuntamento per la stipula del Patto di servizio equivale alla mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo colloquio (ex comma 7, art. 21, d.lgs. n. 150/2015).

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia in data [REDACTED] la documentazione integrativa relativa al provvedimento sanzionatorio adottato. Il CpI di [REDACTED] riferisce che ha proceduto alla convocazione del Sig. [REDACTED] per la sottoscrizione del Patto di servizio, in seguito alla sua richiesta NASpI del [REDACTED], con le seguenti modalità: telefonicamente al numero indicato nella richiesta (corrispondente alla sede del patronato) senza ottenere nessun riscontro; tramite invio di e-mail in data [REDACTED] all'indirizzo indicato (corrispondente alla sede del patronato), senza nessun riscontro; tramite invio, in data [REDACTED] per mezzo di raccomandata A/R di una nota avente ad oggetto "Rispetto della condizionalità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 150/2015", presso l'indirizzo indicato dal Sig. [REDACTED] per il perfezionamento/registrazione della DID e la sottoscrizione del Patto di servizio. Tale raccomandata veniva restituita al mittente, per compiuta giacenza, il giorno [REDACTED]. Il CpI di [REDACTED] con nota del [REDACTED] prot. [REDACTED] comunicava all'INPS della mancata presentazione del Sig. [REDACTED] entro i termini previsti dalla legge, per i successivi atti di competenza dell'Istituto (l'INPS con nota del [REDACTED] comunicava al ricorrente che la domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI era stata respinta a seguito di segnalazione del CpI di [REDACTED]). Dopo la sottoscrizione del Patto di servizio da parte del Sig. [REDACTED] in data [REDACTED], il CpI, con nota del [REDACTED] prot. [REDACTED], comunicava all'INPS (mettendo in conoscenza il Sig.

██████████, l'avvenuta stipula del Patto di servizio, demandando all'Istituto l'applicazione del regime sanzionatorio.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che dal testo della nota avente ad oggetto "Rispetto della condizionalità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 150/2015", inviata dal CpI di ██████████ al Sig. ██████████ il ██████████ per mezzo di raccomandata A/R, non si evince che ci sia stata una chiara ed esplicita convocazione del ricorrente, in linea con la normativa vigente, nella quale veniva fissato per una determinata data l'appuntamento per la stipula del Patto di servizio.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2018

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone

**Il Segretario**  
Marinella Colucci